NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SUL PERSONALE NON DOCENTE

# Art. 25

## Interpretazione autentica dell'articolo 2, terzo comma della legge 15 novembre 1973, n. 734

L'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, deve intendersi riferito al solo esercizio finanziario 1973.

Versione in vigore dal 23 novembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente |
| Estremi | Legge 25 ottobre 1977, n. 808 |
| Titolo | IV — Norme finali e transitorie |
| Capo | II — Disposizioni varie e transitorie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 1977 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-decentramento-amministrativo-nel-settore-dell-istruzione/art-25-interpretazione-autentica-dell-articolo-2-terzo-comma-della-legge-15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it